

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

**Danno *antitrust*.
La Commissione ha
aperto una
consultazione in
materia di
quantificazione del
sovrapprezzo generato
da un cartello
trasmesso al cliente
indiretto**

Roberto A. Jacchia

Davide Scavuzzo

In data 5 luglio 2018 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di Linee Guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di quantificazione della parte del sovrapprezzo generato da un cartello trasferita sull'acquirente indiretto.

La Direttiva 2014/104/UE¹ sul risarcimento del danno *antitrust* ha introdotto per i cittadini e le imprese dell'Unione il diritto di proporre azioni per il risarcimento del danno subito a seguito di violazioni della normativa *antitrust* europea o nazionale. Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica (consumatori, imprese e pubbliche autorità) a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'Autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. Ne consegue che anche i consumatori finali e, più in generale, gli acquirenti indiretti ai quali il sovrapprezzo derivante dal cartello è stato trasferito da parte di un operatore a monte della catena di approvvigionamento, potranno presentare una domanda di risarcimento.

La Direttiva riconosce che le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Inoltre, gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all'attore.

Vista la complessità della materia, le Corti nazionali chiamate ad esprimersi sui risarcimenti possono talvolta essere sprovviste degli strumenti più adatti a quantificare il danno derivante dal sovrapprezzo trasmesso all'acquirente indiretto. A tal fine, l'articolo 16 della Direttiva affida alla Commissione il compito di emanare delle Linee Guida non vincolanti per i giudici nazionali in ordine alle modalità di quantificazione della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto. Le Linee Guida descrivono gli strumenti processuali di cui il giudice nazionale dovrebbe disporre per identificare la quota di sovrapprezzo trasmessa all'acquirente indiretto e le tecniche per quantificarla dal punto di vista economico. Ad esempio, in un contenzioso caratterizzato da un'asimmetria informativa come quello in materia di diritto della concorrenza, l'attore dovrebbe avere diritto di ottenere l'accesso alle prove rilevanti. Di conseguenza, il giudice nazionale, su richiesta di una parte, dovrebbe poter ordinare l'esibizione o la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. L'adozione dei principi contenuti nelle Linee Guida dovrebbe peraltro essere utile a produrre delle quantificazioni del danno il più possibile omogenee in ogni Stato Membro.

¹ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. GUUE L 349 del 5.12.2014.

La consultazione sulla bozza di Linee Guida rimarrà aperta fino al 4 ottobre 2018 e mira a raccogliere le valutazioni, in particolare, dei Tribunali degli Stati Membri o di singoli giudici, delle imprese e dei loro rappresentanti, delle associazioni di avvocati, economisti, accademici e consumatori e delle Autorità nazionali per la concorrenza o di altre Autorità interessate.